



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 9.2019

Seregno, 12 marzo 2019

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA – NOMINA SINDACI E REVISORI

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che riforma le procedura di composizione della crisi aziendale, D.Lgs. 12/01/2019, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14.02.2019 (Serie Generale 14.02.2019, n. 38 - Suppl. Ordinario n. 6).

Il Codice ha l'obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali obiettivi: (i) consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese, (ii) salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Prevede la diminuzione dei limiti al di sopra dei quali è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale nelle s.r.l., con conseguente notevole incremento delle società ad essere obbligate alla nomina.

Ha introdotto nuovi e specifici compiti per l'organo amministrativo. Esso dovrà valutare costantemente se l'assetto organizzativo è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico-finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione. Tale valutazione dovrà essere verificata dagli organi di controllo societari e dal soggetto incaricato della revisione legale, i quali dovranno altresì segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Si pone pertanto l'esigenza in seno all'impresa di attivare e/o implementare strumenti di autodiagnosi interna, che vanno al di là degli obblighi di redazione del bilancio e di tenuta di una contabilità aggiornata e puntuale, e in grado di cogliere eventuali segnali di crisi.

Il CNDCEC elaborerà, almeno con frequenza triennale, degli indicatori utili a identificare i sintomi della crisi, individuati come squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività.

Si evidenziano di seguito alcune delle principali novità.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

NUOVI LIMITI PER IL CONTROLLO NELLE S.R.L.

Il decreto prevede un'importante modifica dell'art. 2477 c.c.¹ per quanto riguarda la **nomina dell'organo di controllo o del revisore** evidenziata nella tabella che segue:

Limiti previsti dall'art. 2477 c.c. vigente	Nuovi limiti previsti dall'art. 2477 c.c., modificato dal codice della crisi
1) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;	1) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.000.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;	2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.	3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società **ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei suddetti limiti**.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”.

Da quanto illustrato risultano notevolmente diminuiti i limiti al di sopra dei quali è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale nelle s.r.l.; pertanto, saranno molte società ad essere obbligate alla loro nomina.

¹ **c.c. art. 2477. Sindaco e revisione legale dei conti**

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

DECORRENZA DELLA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE – 15-12-2019

L'articolo 379 della riforma prevede che le Srl e le cooperative costituite alla data di entrata in vigore della norma debbano provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore e, ove necessario, a uniformare l'atto costitutivo o lo statuto entro nove mesi dall'entrata in vigore della riforma.

Ne discende che per le società che si trovino nelle condizioni stabilite dai nuovi commi 2 e 3 dell'articolo 2477 il termine dovrebbe cadere dopo nove mesi a partire dal 16 marzo (data di entrata in vigore dell'articolo 379). Il che significa che **c'è tempo fino al 15 dicembre 2019²**.

INTERVENTO DEI REVISORI E DEI SINDACI NELL'IPOTESI DI CRISI

Nella riforma viene precisato che la crisi si manifesta come **inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a fare fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate**, ponendo una notevole importanza alla pianificazione finanziaria delle imprese, ovviamente condizionata dalle dinamiche industriali e strategiche.

In base al combinato disposto degli artt. 3 e 375 del decreto, l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevanza tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale. È dunque stabilito che, ove ricorrano le citate situazioni di difficoltà, l'imprenditore debba attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli **strumenti** previsti dall'ordinamento per il **superamento della crisi** e il recupero della continuità aziendale.

La nuova normativa ha la finalità di permettere agli enti che vengono a trovarsi in difficoltà finanziarie di potere accedere a procedure concorsuali che prevedano la **ristrutturazione già in fase pre-crisi**, nell'ottica di salvaguardia dell'occupazione e di tutela della continuità aziendale. L'obiettivo è di definire un intervento nello stadio aziendale in cui è ancora possibile uscire dalla crisi, evitando di agire nella fase finale, in cui è possibile occuparsi esclusivamente della gestione delle ultime risorse dell'impresa.

² Decreto legislativo 12/01/2019 n. 14

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

Art. 379. Nomina degli organi di controllo (comma 3) – In vigore dal 16 marzo 2019

.....

.....

3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma **entro nove mesi dalla predetta data**. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'**articolo 2477 del codice civile**, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

.....

Art. 389. Entrata in vigore – In vigore dal 15 agosto 2020

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, **379**, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il **trentesimo giorno** successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

.....



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

In quest'ottica, viene definito un **sistema di allerta**, che deve permettere di **anticipare la crisi**. Per questo, verranno individuati degli specifici **indicatori utili a identificare i sintomi della crisi**.

Fra gli interlocutori che dovranno segnalare indizi di difficoltà finanziaria vi sono gli **organi di controllo societari, del revisore e della società di revisione**, oltre all'**Agenzia delle entrate**, all'**INPS** e agli **agenti della riscossione** delle imposte.

L'art. 14 del decreto dispone che gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, devono:

- verificare che l'**organo amministrativo valuti** costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico-finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione;
- **segnalare** immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati **indizi della crisi**.

In base a tale norma, gli organi di controllo devono **valutare direttamente l'esistenza di una crisi** aziendale ed allo stesso tempo hanno l'obbligo di **sollecitare gli amministratori** a verificare gli elementi utili a prevenire la crisi dell'impresa.

Nell'ipotesi in cui i revisori o i sindaci riscontrino l'esistenza di indizi della crisi, devono comunicarlo tempestivamente all'organo amministrativo.

Gli organi di controllo, nell'ipotesi di **omessa o inadeguata risposta** da parte dell'organo amministrativo, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, devono **informare di tale situazione l'organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI)**.

L'art. 14, comma 4, del decreto prevede che gli **organi di controllo societari**, al fine di essere facilitati nella loro attività di verifica, dovranno essere **informati da parte degli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari** ex art. 106 del Testo Unico bancario, di variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti comunicate al soggetto sottoposto a controllo.

GLI INDICATORI DELLA CRISI

Gli organi di controllo, in base alle nuove disposizioni del decreto e dunque nell'ottica di adempiere l'obbligo della segnalazione come precedentemente analizzato, dovranno integrare le loro attuali verifiche. I **controlli diretti all'individuazione di una situazione di crisi** potranno essere effettuati seguendo i **criteri** definiti dal decreto.

La riforma ha delineato il **concetto di crisi**, definendola all'art. 2 come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a fare fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

L'art. 13 del decreto prevede degli **indicatori della crisi**, individuati come squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, **rilevabili attraverso appositi indici** che diano evidenza:

- della **sostenibilità dei debiti** per almeno i sei mesi successivi,
- delle prospettive di **continuità aziendale** per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

Vengono considerati **indicatori significativi**:

- quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi (nella precedente versione del decreto erano considerati significativi i seguenti indicatori: il rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi);
- reiterati e significativi **ritardi nei pagamenti**, anche sulla base di quanto previsto nell'art. 24 del citato decreto ovvero:
 1. l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni, per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
 2. l'esistenza di debiti verso fornitori, scaduti da almeno centoventi giorni, per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

Gli indicatori della crisi saranno **elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**, almeno con frequenza triennale, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali.

Le novità riguardanti l'obbligo di segnalazione **entrano in vigore** decorsi diciotto mesi dalla data della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

Si segnala infine

- In caso di **mancata nomina dell'organo di controllo o del revisore** da parte dell'assemblea che approva il bilancio in cui è superato almeno uno dei suddetti limiti, è stata introdotta come novità la possibilità di effettuare la **segnalazione al Tribunale** per la citata nomina, **anche da parte del conservatore del Registro delle imprese** (Art. 2477 c. 6 C.C.);
- è applicabile la **denuncia al Tribunale di gravi irregolarità nella gestione**, commesse dagli amministratori ex art. 2409 c.c., anche se la s.r.l. è priva dell'organo di controllo;
- La **domanda di apertura della liquidazione giudiziale** può essere proposta, oltre che dal debitore, da uno o più creditori o dal Pubblico ministero, dalle autorità amministrative con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, **anche dagli organi di controllo e di vigilanza** (Art. 37, c. 2 D.Lgs 10-01-2019).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino